



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 100 del Registro

data 06/12/2024

Oggetto: Accordo Transattivo tra Comune Di Catenanuova e BCS Costruzione s.r.l..

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole



Il responsabile del I settore
Affari Generali
Dott.ssa Tracà Santa

Li, 06-12-2024

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole



Il responsabile del II settore
Economico - Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 06/12/2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno

sei del mese di dicembre alle ore
10,20 e segg., in Catenanuova nell'aula delle

adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del

☒ Sindaco

☐ Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore	X	
TOTALE		05	//

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 100 del 06/12/2024

Visti i pareri di legge, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n. 100 del 06/12/2024

Oggetto: Accordo Transattivo tra Comune Di Catenanuova e BCS Costruzione s.r.l.

Proponente: Il Segretario Generale
Dott. Filippo Ensabella



Premesso che:

- Il Comune di Catenanuova (EN) il 10/09/2021 ha stipulato, a seguito di regolare aggiudicazione, con la società **BCS s.r.l.** (P. IVA 02942960838), in persona dell'attuale legale rappresentante pro tempore Sig. Bellardita Carmelo, contratto di appalto Rep. N. 1927, relativo a lavori di "Interventi per l'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nell'Edificio sede dell'UTC P.C." – CUP: B44J7000040002-CIG: 8668208F84;
- la società **BCS s.r.l.** risulta creditrice nei confronti del Comune di Catenanuova della somma complessiva di € 187.962,70 a fronte del mancato pagamento delle seguenti fatture:
 1. fattura n. 19 del 20.06.2022 per € 21.528,19
 2. fattura n. 20 del 20.06.2022 per € 23.626,16
 3. fattura n. 26 del 28.07.2022 per € 10.764,08
 4. fattura n. 80 del 15.12.2023 per € 106.612,57
 5. fattura n. 81 del 15.12.2023 per € 20.166,47
 6. fattura n. 82 del 21.12.2023 per € 5.265,23

Considerato che:

- il Tribunale di Enna, in data 22/09/2024 a seguito di deposito ricorso ex art 633 c.p.c., procedimento, emetteva decreto ingiuntivo n. 207/24 con il quale ingiungeva al Comune di Catenanuova di pagare alla società **Bcs Costruzioni** la somma di € 213.527,09 oltre gli interessi come da domanda e le spese legali.
- il Comune non ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo sopra indicato in quanto la società **BCS Costruzione s.r.l.** ha regolarmente eseguito i lavori e emesso regolari fatture.

Considerato altresì che:

- sono stati avviate diverse iniziative, per addivenire ad una proposta transattiva compatibile con le capacità finanziarie dell'ente,
- l'Ente, ha richiesto la disponibilità della società **BCS Costruzione s.r.l.** ad addivenire ad una soluzione transattiva, con il discarico degli interessi

Vista la proposta transattiva acquisita al protocollo dell'ente in data 4 dicembre 2024 n. 13998 con la quale la società **BCS Costruzione s.r.l.** si rende disponibile a rinunciare al decreto in giuntivo n. 207/2024 del Tribunale di Enna, iscritto al n. 732/2024 R.G. a condizione che i versamenti :

- della sorte capitale pari a € 170.875,19, iva esclusa
- del 50% degli interessi maturati pari a € 24.791,45
- delle spese legali pari a € 6.192,87, al netto della ritenuta d'acconto da distrarre, così come disposto dal giudice a favore dell'Avv. Paolo Starvaggi

avvengano entro e non oltre il 15.12.2024.

Considerato che la proposta transattiva risulta conveniente per l'Ente perché riconosce la decurtazione del 50% degli interessi legali e oltre che degli ulteriori interessi moratori fino al soddisfo.

Richiamato l'art. 1965 del codice civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha individuato una serie di presupposti che legittimano il ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici:

"- i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;

*- la scelta se addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione intesa quest'ultima in senso relativo, **da valutarsi in relazione alla natura delle pretese**, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;*

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica ;

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009 cit.);

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.) è, in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico".

Visto lo schema di transazione, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare;

VISTO il T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/12/2000, n. 30 in merito alla seguente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTA la legge regionale n. 44/91;

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTA la legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Richiamata integralmente la premessa:

1. Di approvare l'allegato schema di transazione tra il Comune di Catenanuova e la società BCS Costruzione s.r.l ;
2. Di autorizzare il Responsabile del II Settore Arch. Vito Antonio Palazzolo alla sottoscrizione della presente transazione, previo riconoscimento del debito fuori bilancio;
3. Di dichiarare l'immediata esecutività stante l'urgenza del provvedimento.

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

il **Comune di Catenanuova**, con sede in _____, _____ (ME), c.f. _____, in persona _____ (di seguito il "**Comune**")

e

BCS Costruzioni srl _____, (di seguito "**impresa**")

(singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO

a) Con nota prot. n. _____ del 03.12.2024 l'avv. Paolo Starvaggi, nell'interesse della BCS Costruzioni, richiamando l'intercorsa corrispondenza, ha reiterato, migliorandola, la richiesta di transazione, più volte proposta, con riferimento al decreto ingiuntivo n. 207/2024 del Tribunale di Enna, iscritto al n.732/2024 R.G.

b) A seguito di trattative di bonario componimento, nella proposta sopra specificata è stata data disponibilità, da parte della B.C.S. Costruzioni e del difensore avv. Paolo Starvaggi di accettare a tacitazione di ogni somma dovuta in virtù del decreto ingiuntivo sopra specificato, per venire incontro alle esigenze manifestate dall'Ente Comunale in ragione delle difficoltà di reperire le risorse di cui al finanziamento, il pagamento della sorte capitale, delle spese legali dovute all'avv. Starvaggi come d aspecifica trasmessa e solo il 50% degli interessi moratori maturati, a condizioni che il pagamento venga effettuato entro e non oltre il 15.12.2024.

c) In particolare nella proposta è stata comunicata la rinuncia al decreto ingiuntivo e l'accettazione a tacitazione di ogni pretesa, mediante: 1) il versamento della sorte capitale + 50% degli interessi moratori maturati (€ 170.875,19 + 24.791,45), **pari ad € 195.666,64**, entro e non oltre il 15.12.2024, con abbattimento per il Comune del 50% degli interessi pari ad € 24.791,45, che vengono quindi risparmiati dal Comune su un titolo ormai passato in giudicato unitamente agli ulteriori interessi moratori fino al soddisfo che, in base alla dilazione prevista nella proposta del 4.11.2024, ammonterebbero ad € 24.298,16 (vedi conteggio allegato alla precedente pec del 28.11.2024); 2) il versamento all'avv. Paolo Starvaggi, sempre entro il 15.12.2024, delle spese legali ingiunte e quelle successivamente maturate, per € 6.192,87, al netto della ritenuta d'acconto; 3) Versamento dell'IVA pari ad € 17.087,52, a cura del comune come per legge;

CONSIDERATO

d) Che, aderendo alla proposta transattiva formulata, il Comune ha indubbi vantaggi in quanto ottiene un rilevante abbattimento sulle somme dovute ed evita iniziative giudiziarie per il recupero forzoso del credito, che non potrebbero non determinare danno erariale, tenuto conto che in caso di mancata accettazione della proposta il Comune andrebbe incontro ad un danno erariale di € 49.089,61.

SI CONVIENE E STIPULA

1. Quanto sopra fa parte integrante della presente transazione;
2. Il Comune di Capo Catenuova, come sopra rappresentato, per prevenire una controversia con la B.C.S.

Costruizioni volta al recupero da parte di quest'ultima delle somme maturate in virtù del decreto ingiuntivo sopra specificato e delle relative spese legali, in adesione all'allegata proposta di transazione, contenuta nella pec. Del 03.12.2024 e precedenti note ivi richiamate, transige il pagamento di tutto quanto dovuto per complessivi €. 218.947,03, comprensivi di interessi moratori, come abbattuti e spese legali.

3. Le parti convengono che con la sottoscrizione della transazione, ad avvenuto pagamento, null'altro avranno a pretendere in virtù del contenzioso sopra richiamato;

4. L'importo sarà pagato dal Comune come segue:

€ 195.666,64 dovrà avvenire mediante bonifico alla BCS Costruzioni s.r.l. alla seguente domiciliazione bancaria IBAN IT36N0306982540100000003845 - BIC BCITITMM, entro e non oltre il 15.12.2024;

€ 6.192,87, al netto della ritenuta d'acconto di € 912,18 e quindi dell'importo netto di € 5.280,69, mediante bonifico su conto di avv. Paolo Starvaggi, all'iban IT85E0503482670000000001175, Banco BPM, con obbligo del Comune di procedere al pagamento della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo ancora da quantificare e della ritenuta d'acconto;

€ 17.087,52, per IVA, mediante Split Payment come per legge;

In caso di mancato rispetto delle scadenze di pagamento nei termini previsti delle somme sopra specificate, BCS ed il legale potranno agire per il recupero del credito sopra quantificato senza l'abbattimento e le rinunce contenute in transazione.

Sottoscrivono il presente atto le parti e l'avv. Paolo Starvaggi anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale:

Il Comune di Catenuova

BCS Costruzioni srl

Avv. Paolo Starvaggi

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data 06-12-2024



Il resp.le della pubblicazione

Adelino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catenanuova, 6-12-2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]